



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 409/FLP10

Roma, 26 febbraio 2010

NOTIZIARIO N° 11

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

OK AI CARTELLINI IDENTIFICATIVI MA SOLO SE RISPETTANO LA PRIVACY Secondo il Provvedimento del garante della privacy dell'11 dicembre 2000 non sono necessari i dati anagrafici completi

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 (cosiddetta riforma Brunetta), all'articolo 69, ha introdotto l'articolo 55 *novies* nel Decreto Legislativo 165/2001. Tale articolo prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 17 febbraio 2010 - allegata al presente notiziario - nel fornire chiarimenti per l'osservanza della norma richiama l'articolo 11 del Decreto Legislativo 196/2003 secondo la quale le amministrazioni devono evitare la diffusione di dati personali non pertinenti o eccedenti la finalità.

A tal proposito, poiché potrebbe essere non perfettamente chiaro quali siano i dati che si possono esporre e quelli che non devono essere esposti, ci viene in aiuto un Provvedimento del Garante per la Privacy dell'11 dicembre 2000 il quale chiarisce che se la finalità è quella di responsabilizzare i lavoratori nel loro rapporto con l'utenza "....**non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino (o sulla parte del cartellino agevolmente visibile da chiunque) dati personali quali quelli identificativi delle generalità e di quelli anagrafici, a differenza dell'immagine fotografica, della definizione del ruolo professionale svolto ed eventualmente di un nome, numero o sigla identificativi, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell'utente o del cliente dei loro diritti.**"

È sufficiente quindi una foto o un nome, eventualmente con l'iniziale puntata del cognome per rispondere alle esigenze d'identificabilità.

Consigliamo quindi a tutti i nostri quadri territoriali di far presente ai direttori degli uffici che volessero indicare, in cartellini o targhe, elementi non necessari quali le generalità complete degli addetti al pubblico, che questo non è permesso dalla legislazione sulla privacy, provvedendo a mostrare loro anche la Circolare della Funzione Pubblica corredata dal Provvedimento del Garante per la privacy.

La Segreteria Generale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0008219 P-1.2.3.3

del 17/02/2010



4552835

Alle Amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 3/2010

OGGETTO: art. 55 novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 – identificazione del personale a contatto con il pubblico.

Premessa.

L'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55 *novies*. Quest'ultima disposizione prevede che "1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

L'art. 73, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 150 ha disciplinato l'entrata in vigore della nuova norma stabilendo che "L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-*novies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.". La norma, pertanto, è entrata in vigore il 13 febbraio.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni generali sulla portata della disposizione.

Finalità della norma.

La norma persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni. Essa riprende alcune indicazioni già diramate in via



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

amministrativa e si inserisce nell'ampio contesto delle misure amministrative e normative introdotte nell'ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza (basti ricordare, a titolo di esempio, l'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede l'indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio; l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che, disciplinando il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, prevede la comunicazione anche degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; l'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, il quale prevede che sui siti *internet* delle amministrazioni siano pubblicati, tra gli altri, l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'art. 21 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che introduce l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet*, tra gli altri, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali).

Attraverso l'attuazione della trasparenza, la disposizione persegue l'obiettivo di agevolare l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi da parte degli utenti nonché quello di responsabilizzare i destinatari della prescrizione, i pubblici dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, poiché il processo di responsabilizzazione passa anche attraverso la pronta individuabilità del soggetto interlocutore.

Ambito soggettivo.

a) Le amministrazioni interessate.

La disposizione si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Essa rappresenta esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) ed m), della Costituzione, come risulta anche dall'art. 74 del d.lgs. n. 150 del 2009, e, pertanto, è immediatamente operante anche per le Regioni e gli Enti locali.

b) Le categorie di dipendenti interessati.

La prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggetti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. Quindi la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Come stabilisce il comma 2 della disposizione, eventuali deroghe al regime generale possono essere stabilite soltanto per categorie determinate di pubblici dipendenti in relazione ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

compiti ad esse attribuiti. Il regime derogatorio quindi è giustificato per circostanze particolari limitate dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista formale, le deroghe debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottati su proposta del Ministro competente, ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Pertanto, in assenza di tali provvedimenti, la norma è vincolante nei confronti della generalità dei dipendenti che operano a contatto con il pubblico.

Il concetto di attività a contatto con il pubblico.

Secondo la legge, l'obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. Per attività a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta.

Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni, l'individuazione delle attività rilevanti è rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall'ufficio relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attività del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie.

Rimane in ogni caso salva la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale anche se non preposto ad attività che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

L'identificazione del dipendente.

In base alla norma, l'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di "*cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro*". La scelta tra l'una e l'altra modalità è rimessa all'amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell'esigenza sottesa che è quello dell'identificazione dell'addetto.

La disposizione individua gli elementi per l'identificazione nel nominativo del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l'amministrazione può valutare se e quando attuare l'identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell'ambito dell'organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della finalità della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalità (art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003). Così, non sembra rispondere ad un principio di corretto utilizzo dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

dati personali l'indicazione nel cartellino delle generalità del dipendente, complete dell'indicazione della data di nascita. Occorre, infatti, l'individuazione di modalità sufficienti ed adeguate che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggetto.

L'attuazione della norma e l'inosservanza della prescrizione.

La disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all'osservanza dell'obbligo, è chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall'altro fornire gli strumenti per l'identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell'ambito della stessa amministrazione.

L'inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.

IL MINISTRO PER LA REPUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Renato Brunetta

[doc web n. 30991]

Lavoro e previdenza sociale - Cartellini identificativi dei lavoratori - 11 dicembre 2000

Il provvedimento interessa i dipendenti di pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, compagnie aeree, trasporto, servizi di ristorazione, ecc. e individua i presupposti e le garanzie per gli interessati per ciò che riguarda l'inclusione delle loro generalità e di altri dati personali nei badge o cartellini identificativi utilizzati sul posto.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santoro, presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni De Santis, segretario generale;

VISTE le numerose segnalazioni pervenute sull'uso di cartellini identificativi da parte del personale dipendente di soggetti pubblici e privati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

Sono giunte a questa Autorità molte richieste di parere formulate, in particolare, da pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, compagnie aeree e aziende di trasporto o di servizi di ristorazione, oltre che da diretti interessati, in merito alla conformità alla legislazione sulla protezione dei dati personali delle normative contrattuali od ordinarie che impongono al personale a contatto con il pubblico (ad esempio, personale di volo e di terra di compagnie aeree, personale paramedico o impegnato in servizi di ristorazione, ecc.) di appuntare sul vestito o sulla divisa un badge o cartellino identificativo, che contiene svariati dati personali, seppure secondo scelte tra loro in parte differenziate da diverse fonti che prevedono questi cartellini identificativi.

Questo fenomeno, piuttosto diffuso specialmente negli ultimi anni, risponde ad evidenti finalità di miglioramento del rapporto fra operatori pubblici o privati ed utenti dei servizi o clienti degli esercizi commerciali, attraverso una maggiore responsabilizzazione del personale e una più agevole possibilità degli utenti o dei clienti di compiere scelte e qualificazioni dei diversi soggetti con cui entrano in rapporto e di potersi quindi tutelare in modo adeguato.

Molti dei ricorrenti, pur affermando di condividere queste finalità, lamentano che l'esposizione al pubblico di dati personali che possono portare ad un'agevole identificazione, come ad esempio la denominazione personale, cognome, anagrafici, diffonderebbe in modo eccessivo ed ingiustificato dati personali, esponendo gli interessati anche ad improprie pressioni da parte di chi ne venga così a conoscenza, come pure a successivi contatti per ragioni estranee all'attività lavorativa.

La legislazione italiana sulla protezione dei dati personali, in attuazione della direttiva n. 95/46/CE, pone una serie di norme al fine di garantire in una società caratterizzata da ampi flussi informativi, che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche", secondo quanto prescrive l'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .

Uno dei principi fondamentali della direttiva europea e della legislazione italiana appare quello secondo il quale i dati personali trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita: se, infatti, il personale è trattato per una determinata finalità legittima una limitazione della riservatezza personale, questa deve essere per

minimo indispensabile.

Fra le forme di trattamento dei dati personali vi è anche la diffusione, che incontra limiti particolari, in quanto trasmettere i dati personali ad un numero indeterminato di persone, con quindi una conseguente definitiva tutela della riservatezza personale dei dati così diffusi.

Per questo motivo le disposizioni degli articoli 20 e 27, commi 3 e 4, della legge n. 675/1996, rispettivamente nel settore privato e pubblico, ammettono la diffusione di dati personali solo a precise condizioni, al di là dell'espresso e volontario consenso dell'interessato.

Il caso in esame, consistente nella diffusione dei dati personali dei dipendenti riportati sui cartellini di identificazione, può quindi trovare il suo fondamento nella previsione che i soggetti privati possono diffondere dati personali "ad adempimento di un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" e che i soggetti pubblici possono far ciò se è previsto "da norme di legge o di regolamento". La circostanza poi che a un cartellino sia lo stesso dipendente interessato non fa venir meno il fatto che si tratta pur sempre di una diffusione di dati operata su disposizione del datore di lavoro.

Nell'ambito del rapporto di lavoro di tipo privato il dovere di portare in modo visibile un cartellino identificativo sembra trovare fondamento in alcune prescrizioni di accordi sindacali aziendali o dei "regolamenti aziendali", il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro. Peraltro si nota che non di rado il cartellino di riconoscimento personale sembra cumulare finalità diverse, alcune relative alla vita interna all'azienda (controlli sulle entrate ed uscite dall'azienda, riconoscimento da parte di dirigenti, accessi ad aree riservate) ed altre relative invece ai rapporti con gli utenti o i clienti.

Relativamente a questa ultima finalità, non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino (o parte del cartellino agevolmente visibile da chiunque) dati personali quali quelli identificativi di natura generale e di quelli anagrafici, a differenza dell'immagine fotografica, della definizione del titolo professionale svolto ed eventualmente di un nome, numero o sigla identificativi, che già da soli consentirebbero un agevole esercizio da parte dell'utente o del cliente dei loro diritti. In applicazione del principio di pertinenza e di non eccedenza, appare ingiustificabile la compressione della riservatezza personale nei limiti suddetti.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche in riferimento al settore pubblico e non solo ovviamente in riferimento ai rapporti di lavoro che siano stati integralmente "privatizzati".

In alcuni atti amministrativi di natura organizzativa o con funzioni di indirizzo, sia a livello nazionale che a livello locale, si prescrive, al fine di una maggiore trasparenza e responsabilità soprattutto alla luce dei principi sanciti dall'art. 241/1990, che alcune strutture della pubblica amministrazione o i concessionari pubblici prevedano l'uso di cartellini di identificazione personale. Anche in questo caso, specie in assenza di disposizioni di legge o di regolamento che prescrivano puntualmente il contenuto dei cartellini identificativi, non è giustificabile che amministrazioni pubbliche o concessionari pubblici impongano la diffusione di dati identificativi personali non pertinenti ed inutilmente eccedenti rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale e di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

segnala ai datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare il trattamento di dati personali svolto in materia di cartellini identificativi per i dipendenti alle indicazioni del presente provvedimento.

Roma, 11 dicembre 2000

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE